

Giusta annotazione prot. n. 0285488/2019 del 7.5.2019 la competente Compagnia della Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura attrice condotte causative di danno all'erario riferibili alla Società Ferri System S.r.l. e al suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, signora MONTICELLI Luisa, nonché al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, oltre che al sig. QUINTAIÈ Maurizio, in relazione al conseguimento, asseritamente indebito, da parte della Ferri System S.r.l. di contributi pubblici erogati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto.

I riferiti contegni sono stati riscontrati nell'ambito dell'indagine "*Operazione Gordio*", relativa ai contributi previsti dal D.M. 3 maggio 2012, n. 138 a beneficio delle imprese di autotrasporto aderenti a iniziative di formazione del personale; decreto che prevedeva per tali imprese contributi pari a una parte (tra il 70 % e il 90%) dei costi a tal fine sostenuti e rendicontati, con la precisazione per cui, ai fini della determinazione del *quantum* effettivamente erogabile, la ripartizione dei fondi avrebbe avuto riguardo anche a talune componenti non definibili *a priori* (segnatamente, il numero totale delle imprese richiedenti, il numero totale delle imprese realizzanti integralmente e/o parzialmente l'attività di formazione, l'ammontare globale dei costi sostenuti per la formazione e rendicontati da tutte le imprese ammesse).

La Procura ha notificato apposito invito ex art. 67 c.g.c. al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al sig. QUINTAIÈ Maurizio, quale preposto al settore formazione, alla Ferri System S.r.l. e al suo amministratore e legale rappresentante, sig.ra MONTICELLI Luisa.

In particolare, l'attore pubblico ravvisava a loro carico condotte causative di danno all'erario pari all'intero importo erogato dal M.I.T. alla Ferri System S.r.l. a titolo di contributo, e cioè a € 47.927,90.

Gli invitati MONTICELLI e QUINTAIÈ depositavano tempestive deduzioni.

Con atto di citazione ex art. 86 c.g.c., depositato in data 17 luglio 2023, la Procura Contabile citava in giudizio i soli CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE e QUINTAIÈ Maurizio, che avrebbero prestato ausilio e assistenza amministrativa alle imprese di autotrasporto interessate ad accedere ai contributi stanziati dal M.I.T. per la formazione delle imprese di autotrasporto, cagionando con dolo un danno certo all'Erario.

In particolare, come risulta dall'atto di citazione, in data 28.8.2012, la società Ferri System S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, signora MONTICELLI Luisa, e il CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE avrebbero concluso un accordo in forma di scrittura privata in forza del quale la Ferri System avrebbe conferito al predetto Consorzio l'incarico di soggetto attuatore, con i connessi compiti operativi di presentazione della domanda di finanziamento al M.I.T., di raccordo con questo nella gestione procedimentale e di rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti.

L'accordo avrebbe, in particolare, previsto che l'impresa si sarebbe impegnata a riconoscere al Consorzio CONFTRASPORTO SERVICE la somma corrispondente al 10% del totale dei costi ammissibili indicati nella stessa domanda di ammissione ai contributi, al netto del servizio di assistenza da parte del Consorzio.

Si sarebbe convenuto *ex professo* che la somma non avrebbe potuto essere inferiore ad un minimo di € 2.500,00, qualora il piano formativo avesse esposto

un totale di costi ammissibili inferiore a € 25.000,00; in caso di importo finale rendicontato inferiore rispetto a quello indicato in domanda come totale dei costi ammissibili, il 10% dovuto al Consorzio si sarebbe dovuto calcolare sulla cifra effettivamente rendicontata; ove il contributo erogato effettivamente dal Ministero all'impresa si fosse ridotto, a causa del superamento della capienza del fondo dei 23 milioni, prevista dal comma 5, dell'articolo 3 del D.M. 3.5.2012, la somma spettante al Consorzio avrebbe subito una pari decurtazione percentuale e sarebbe stata pari al 10% del contributo effettivamente erogato all'impresa, fermo restando il minimo di € 2.500,00.

Le modalità di corresponsione della somma stabilite dall'accordo avrebbero previsto il pagamento del 10% come acconto, alla comunicazione di approvazione della domanda presentata dall'impresa e il pagamento del restante 90% al saldo, prima della rendicontazione del piano formativo al Ministero.

In esecuzione del richiamato accordo, in data 31.8.2012, CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, quale soggetto attuatore, avrebbe presentato al M.I.T. per conto della Ferri System S.r.l., soggetto beneficiario, la domanda di ammissione ai contributi, preventivando una spesa complessiva pari a € 104.721,74.

In data 29.4.2013, con nota prot. n. 46/2013, il medesimo Consorzio avrebbe comunicato al M.I.T., per conto della Ferri System S.r.l., la rendicontazione definitiva dei costi dalla medesima società sostenuti, per un importo pari a € 86.262,08, richiedendo un contributo pari all'80% di tale importo; nella medesima qualità avrebbe inviato al Dicastero i documenti attestanti le attività formative svolte dalla Ferri System S.r.l. con i relativi giustificativi di spesa e le

fatture inerenti.

Tra i costi rendicontati al M.I.T. sarebbero figurati per un importo di € 8.296,00 anche quelli relativi ai servizi di consulenza, secondo quanto previsto nella scrittura privata del 28.8.2012, come da fatture n. 49 del 18.2.2102 (€ 787,00) e n. 128 del 23.4.2012 (€ 7.009,00) emesse dal Consorzio per un imponibile totale di € 7.796,99.

In data 4.9.2014, il M.I.T., a seguito di decreto n. 98 del giorno 1.9.2014, avrebbe proceduto alla effettiva erogazione a favore della Ferri System S.r.l. del contributo richiesto, determinato conclusivamente nella misura di € 47.927,90 corrispondente a circa il 55,57% dei costi complessivamente rendicontati dalla medesima società.

Venendo così a realizzarsi la condizione prevista al punto 8 lettera b) della scrittura privata conclusa in data 28.8.2012 – importo finale rendicontato inferiore rispetto a quello indicato in domanda come totale dei costi ammissibili – e dovendosi calcolare il 10% dovuto al soggetto attuatore sulla cifra effettivamente rendicontata, avendo il Consorzio già ricevuto da Ferri System, in pagamento delle citate fatture nn. 49/2012 e 128/2012, più di quanto gli sarebbe spettato per la consulenza prestata quale soggetto attuatore – e cioè € 8.296,00 (€ 7.796,99 + IVA) anziché € 4.764,00 – il medesimo Consorzio emetteva in data 16.12.2013 in favore della Ferri System S.r.l. una nota di credito (la n. 42) per un importo di € 3.032,15 al fine di ridurre il proprio compenso, da € 8.296,00 a € 4.674,00.

L'emissione della nota di credito sarebbe stata comunicata dal Consorzio alla Ferri System, ma non anche al Ministero.

Per effetto della mancata comunicazione in discorso, le spese indicate dal

soggetto attuatore al M.I.T. in sede di rendicontazione continuavano, dunque, a essere pari a € 86.262,08 (di cui € 7.796,00 + iva per spese di consulenza), mentre avrebbero dovuto essere pari a € 83.229,93 (di cui € 4.674,00 + iva per spese di consulenza).

Tutto ciò, premessa la sussistenza della giurisdizione contabile, avrebbe cagionato un danno certo ed effettivo all'Erario, in presenza di condotte che, come quelle degli odierni convenuti, sarebbero state connotate da vero e proprio dolo, anzi da occultamento doloso (considerata la cosciente e volontaria omessa comunicazione al Ministero della prefata nota di credito).

Queste le conclusioni rassegnate dall'attore pubblico: *“Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare il Consorzio CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE e il dottor QUINTAIÈ Maurizio, a pagare in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a titolo di risarcimento del danno erariale, euro 1.685,36 (euro milleseicentottantacinque,36) ovvero il diverso importo che riterrà di giustizia, con il vincolo della solidarietà passiva per l'intero importo, oltre rivalutazione monetaria dal 4.9.2014 ed interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione; in ogni caso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio”.*

In data 4 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. QUINTAIÈ.

Dopo un'ampia ricostruzione fattuale della vicenda controversa, ha evocato i precedenti a proprio avviso rilevanti ai fini dell'odierno contendere, con particolare riferimento:

- alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Genova;
- alla sentenza della Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 57/2022;
- alla sentenza di non luogo a procedere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di

Cassino;

- alle pronunce di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Pavia;

- alla sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Matera;

- alla sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Verbania;

- alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Rovigo;

- al decreto di rigetto del sequestro preventivo pronunciato dal G.I.P. del
Tribunale di Milano e alla sentenza di assoluzione del medesimo Tribunale;

- ai decreti di archiviazione dei G.I.P. presso i Tribunali di Cuneo, Macerata,
Terni e Torino; decisioni i cui esatti estremi e contenuti risultano meglio
dettagliati alle pagg. 6-26 della comparsa.

La parte ha, segnatamente, argomentato in relazione alla propria peculiare
posizione di dipendente privo di poteri di rappresentanza (pagg. 22 ss. della
comparsa di costituzione e risposta), per come *infra* dettagliato, e dedotto in
punto di insussistenza degli estremi della responsabilità amministrativo-
contabile (pagg. 34 ss. della stessa comparsa).

Secondo il convenuto, difetterebbe in particolare la prova del prospettato
“*sistema di frode*” sia nel momento in cui vennero predisposte le clausole
contrattuali tacciate di illiceità, sia nel momento in cui a tali clausole venne
data esecuzione mediante l’emissione delle note di credito.

Sempre secondo la ricostruzione di parte convenuta, mancherebbe la prova
di una condotta causativa di pregiudizi all’Erario, specie in capo al soggetto
attuatore e – soprattutto – allo stesso convenuto QUINTAIÈ, che non avrebbe
neppure avuto la qualità di legale rappresentante del Consorzio.

Difetterebbe, quindi, l’effettiva dimostrazione di un danno erariale certo,

attuale e concreto, posto che le contestate operazioni di rendiconto avrebbero seguito l'*iter* normativamente previsto nell'ambito di riferimento.

Come ha pure precisato il convenuto, il medesimo non sarebbe mai stato investito di poteri di rappresentanza, direzione o gestione dell'Ente, né li avrebbe mai esercitati; si sarebbe sempre, per lo più, dedicato all'attività di formazione *stricto sensu*, rimanendo in ogni caso estraneo all'assunzione di determinazioni a carattere giuridico-economico nell'interesse del Consorzio.

Come ha, altresì, dedotto la parte, in sede penale gli atti di indagine sarebbero stato lungi dal dimostrare l'esistenza del contestato accordo criminoso, con particolare riferimento al dolo specifico richiesto dall'art. 640- *bis* c.p. per la configurazione del delitto di truffa aggravata.

Dal decreto di sequestro emesso il 26.7.2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo del giorno 8.8.2019, la tesi della convenuta troverebbe compiuto suffragio, anche in relazione alla radicale insussistenza – a giudizio del QUINTAIÈ – del coefficiente doloso.

Pure difetterebbe, in capo al QUINTAIÈ, la colpa grave, essendo mancati l'allegazione di una specifica violazione non scusabile di norme di legge e – in ogni caso – di profili di negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento dell'attività del soggetto attuatore.

Ha articolato prova per testi.

Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree a cagione della loro infondatezza.

Non si è costituito il CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE.

All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo che la causa venisse decisa.

DIRITTO

Dato l'ordo *quaestionum* di cui agli artt. 276 c.p.c. e 101, comma 2, c.g.c., occorre anzitutto dichiarare la contumacia del CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE in liquidazione, che non si è costituito in giudizio ancorché sia stato ritualmente evocato in data 25 luglio 2023.

È d'uopo, quindi, scrutinare *ex officio* la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie controversa.

Se il rapporto di servizio implica la compartecipazione del soggetto agente all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione, in specie mediante l'uso dei beni e delle risorse pubbliche, non può negarsi che siffatta relazione funzionale sussista anche con riguardo a chi, come il Consorzio, abbia svolto un effettivo ruolo in seno all'*iter* procedimentale relativo all'accesso a contributi pubblici.

Se così non fosse, si recherebbe un evidente pregiudizio al pubblico Erario, sottraendo all'alveo giurisdizionale della Corte proprio coloro che, pur non vantando la formale qualifica di agente contabile, svolgono attività che direttamente incidono sulla sana gestione del pubblico denaro.

Nel senso della sussistenza della giurisdizione milita, del resto, una consolidata giurisprudenza, che, lungi dal conferire al lessema "*agenti*" di cui all'art. 52, comma 1, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 un'accezione restrittiva e formale, valorizza una nozione funzionale e sostanziale, indipendente dal titolo giuridico di affidamento di beni e risorse e dalla natura giuridica delle attività espletate.

Come ha sostenuto la Suprema Corte, *“Per incardinare la giurisdizione contabile [...] è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”* (Cass. civ., Sez. Un. 24 gennaio 2022, n. 1994).

Va pure precisato che il rapporto di servizio deve ritenersi sussistente anche rispetto alla persona fisica (sig. QUINTAIÈ Maurizio) convenuta *in jus* insieme al Consorzio.

Come hanno, del resto, statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, l’inserimento in via di fatto degli amministratori di una persona giuridica privata nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, insieme alla persona giuridica (Cass. civ., Sez. Un., sent. 23 settembre 2009, n. 20434); agli amministratori deve essere *per analogiam* equiparato chi, come il sig. QUINTAIÈ, abbia negativamente inciso sulla realizzazione del programma pubblico nell’espletamento di un’apposita delega (per un inquadramento generale, v. ancora Cass. civ., Sez. Un. 24 gennaio 2022, n. 1994; con riferimento a una fattispecie analoga a quella oggetto dell’odierna controversia, v. Sez. Piemonte, sent. n. 57/2022: *“[...] deve essere ravvisata l’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio tra P.A. e soggetti privati destinatari di un contributo pubblico finalizzato al perseguimento di uno scopo pubblico secondo un preciso programma imposto dalla P.A., e tale rapporto di servizio deve essere riferito non solo alla impresa beneficiaria del contributo, ma anche ai suoi organi, amministratori, collaboratori che, inserendosi nel procedimento*

amministrativo ed attuativo del programma pubblicistico, abbiano posto in essere i presupposti per una illegittima percezione del contributo pubblico o abbiano provocato la distrazione e frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione").

Deve, in definitiva, affermarsi la giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie controversa.

Nel merito, rilevata la maturità della causa ai fini del decidere (dove l'insussistenza dei presupposti per dare corso alla prova per testi chiesta da parte convenuta), la domanda attorea deve essere accolta nei termini che, di seguito, si espongono.

Appaiono provate le condotte illecite contestate dall'attore pubblico.

Dalla piattaforma probatoria risulta l'accordo, concluso il 28.8.2012, in forza del quale la società Ferri System S.r.l. ha conferito al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE l'incarico di soggetto attuatore; incarico che aveva, come precipuo contenuto, il compito di predisporre uno specifico piano formativo aziendale, insieme a quello di presentare – su delega dell'impresa – la domanda di finanziamento al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di rendicontare le attività e i costi sostenuti.

Nell'accordo si legge che *"7. A fronte del rischio di impresa sopportato per lo svolgimento del ruolo di attuatore, delle specifiche attività di assistenza e rendicontazione e dei servizi di verifica dell'esito della domanda e di presentazione della documentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impresa si impegna in particolare a riconoscere al Consorzio CONFTRASPORTO SERVICE la somma corrispondente al 10% del totale dei costi indicati nella stessa domanda di ammissione ai contributi, al netto del*

servizio di assistenza da parte del Consorzio (e di altri servizi di consulenza di cui alla lettera E del preventivo), che verrà fatturato e che l'impresa potrà ulteriormente indicare nei costi ammissibili. 8. Relativamente a tale somma, si conviene espressamente tra le parti che: a. questa non possa essere inferiore ad un minimo di 2.500 euro, qualora il Piano formativo esponga un totale di costi ammissibili inferiore a 25mila euro; b. in caso di importo finale rendicontato inferiore, rispetto a quello indicato in domanda come totale dei costi ammissibili, il 10% dovuto al Consorzio sarà calcolato sulla cifra effettivamente rendicontata; c. qualora il contributo che il Ministero erogherà effettivamente all'impresa dovesse ridursi, a causa del superamento della capienza del fondo dei 23 milioni, prevista dal comma 5, dell'articolo 3, del D.M. 3.05.2012, la somma spettante al Consorzio subirà una pari decurtazione percentuale e sarà pari al 10% del contributo effettivamente erogato all'impresa, fermo restando il minimo di 2.500 euro".

Pure emerge la successiva presentazione, da parte del CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, e in esecuzione della riferita scrittura privata, della domanda di ammissione ai contributi, per conto della detta Ferri System S.r.l., nonché la comunicazione della rendicontazione dei costi sostenuti dalla Società e della documentazione attestante le espletate attività formative.

Alla presentazione della domanda e della rendicontazione dei costi non è, tuttavia, seguita la comunicazione al competente Ministero della nota di credito n. 42 del 16.12.2023 (per € 3.032,15), preordinata a ridurre il compenso del Consorzio da € 8.296,00 a € 4.764,00.

L'omessa comunicazione ha determinato il mancato storno di spese che avrebbero dovuto essere stornate dalla rendicontazione precedentemente

presentata al Ministero e che, pertanto, continuavano a essere pari a € 86.262,08 (in luogo del corretto importo di € 83.229,93, di cui € 4.674,00 per spese di consulenza).

Che l'onere di comunicazione all'Amministrazione gravasse sul Consorzio e, per esso, sul QUINTAIÉ, preposto al settore formazione, deriva – quale obbligato corollario – dalla figura professionale del soggetto attuatore, per come disegnata dalla normativa di settore (art. 3, comma 2, d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83: “[...] 2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)”; si veda anche il D.M. 3 maggio 2012, n. 138 – “Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83”), dall'accordo *inter partes* e – prima ancora – dal principio di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. nonché dai canoni di collaborazione e buona fede (oggi, quanto ai rapporti tra Amministrazione e privati, radicati nel dettato

dell'art. 1, comma 2- *bis*, l. n. 241 del 1990).

Il decreto ministeriale che regola l'erogazione dei contributi prevede espressamente, all'art. 2, che *“3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. 4. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa”* e, al successivo art. 3, *“4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco [...]”*.

È, poi, l'accordo tra le parti a conferire il ruolo di soggetto attuatore al Consorzio, così attribuendogli una specifica e qualificata posizione tale a propria volta da fondare l'obbligo di comunicare al Ministero tutte le circostanze che, ai fini della compiuta rendicontazione, risultassero rilevanti, e a trasmettergli i necessari documenti.

La scrittura, infatti, contempla espressamente lo *“svolgimento del ruolo di attuatore”*, richiamando il rischio d'impresa allo stesso correlato e determinando un compenso proporzionale alle prestazioni.

Queste ultime sono state *ex professo* denominate *“specifiche attività di assistenza e rendicontazione”*, nonché *“servizi di verifica dell'esito della domanda e di presentazione della documentazione al Ministero delle*

Infrastrutture e dei Trasporti”.

È invero difficile negare che un soggetto attuatore, qualificato nei termini di cui alla citata normativa di settore e all'accordo del 28.8.2012, fosse istituzionalmente gravato dall'onere di comunicare tutte le spese oggetto di doveroso storno; onere evidentemente ricompreso – ai lumi di una interpretazione dell'accordo conforme a buona fede (art. 1366 c.c.) – nel generale obbligo di rendicontazione, necessariamente completa, e di presentazione di tutta la pertinente documentazione al Ministero.

Se la colpa grave si atteggia a negligenza inescusabile (per esservi, da una parte, regole di condotta a monte da osservare e, dall'altra, l'inesistenza a valle di circostanze che, nel concreto, consentano di stimare inesigibile la condotta dovuta – Sez. III App., sent. n. 7/2021; *adde*, ad es., Sez. II App., sentt. nn. 662/2014, 619/2015 e 637/2015), è agevole ritenere che (almeno) tale coefficiente soggettivo abbia accompagnato il contegno del Consorzio e, per esso, del QUINTAIÉ (quest'ultimo siccome preposto al settore formazione).

La derubricazione del dolo in colpa grave non è del resto, preclusa (fermo il rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., nel caso di specie fatto salvo dall'avvenuta presa di posizione di parte convenuta anche in relazione al criterio di imputazione colposo – v. pagg. 30 ss. della comparsa di costituzione e risposta), posta l'evidente ricomprensione dell'addebito a titolo di colpa grave nella più ampia imputazione a titolo doloso e comunque considerata la possibilità del Collegio di liberamente apprezzare – immutati i fatti costitutivi della pretesa – l'elemento soggettivo a prescindere dalla prospettazione dell'attore (in merito, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 326/2021:

“L'imputazione soggettiva per dolo ovvero per colpa grave non comporta neppure una riqualificazione [...] del thema decidendum [...] non soltanto perché il dolo contiene in sé la colpa grave, ma piuttosto perché “l'elemento soggettivo che connota la condotta è liberamente valutabile dal Giudice, a prescindere dalla prospettazione che di tale elemento, per quei medesimi fatti caratterizzati da quella stessa condotta, abbia fornito l'attore” (Corte dei conti, Il app., n. 377/2017 [...]); Sez. II App., sent. n. 378/2017; Sez. II App., sent. n. 317/2017; Sez. III App., sentt. nn. 570/2015 e 579/2015).

Né può ritenersi che i precedenti richiamati dal QUINTAIÉ possano, in alcun modo, vincolare il convincimento di questo Collegio, anche attesa la pacifica autonomia del processo contabile rispetto ai processi e pronunciamenti penali, richiamati da parte convenuta in comparsa.

Quanto al danno erariale, lo stesso è gemmato dall'avvenuta concessione di un contributo in misura più elevata rispetto a quanto la Società avrebbe conseguito se l'obbligo di comunicazione, in capo al Consorzio, dei costi per le prestazioni di quest'ultimo fosse stato diligentemente assolto.

Il pregiudizio deve essere, dunque, pari alla differenza (di € 1.685,36), ascrivibile a fatto e colpa degli odierni convenuti, tra contributo pagato di € 47.927,90 e quello, che avrebbe dovuto esserlo, equivalente alla minor somma di € 46.242,54.

La necessità di considerare la posizione del QUINTAIÉ, sprovvisto di poteri di effettiva autonomia gestionale e decisionale (per come dimostrato da parte convenuta – si vedano le visure camerali *sub* all.ti nn. 19-22 alla comparsa di costituzione e risposta, insieme alle deduzioni di cui alle pagg. 22 ss. della medesima, non smentite da elementi di contrario tenore *ex actis*), induce a

Sent. 7/2024/R	
del legale rappresentante <i>p.t.</i> , al pagamento, in favore del Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di € 1.011,00, oltre rivalutazione	
monetaria dalla data della citazione e interessi legali sino al momento della	
integrale soddisfazione;	
- il sig. QUINTAIÈ Maurizio al pagamento, in favore del Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di € 674,00, oltre rivalutazione	
monetaria dalla data della citazione e interessi legali sino al momento della	
integrale soddisfazione.	
Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese di giustizia, che sino	
alla pubblicazione della sentenza si liquidano:	
- quanto al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE in liquidazione, in	
persona del legale rappresentante <i>p.t.</i> , nella misura di € 64,00;	
- quanto al sig. QUINTAIÈ Maurizio, nella pari misura di € 64,00.	
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.	
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE f.f.
Andrea GIORDANO	Marco CATALANO
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il giorno 21 febbraio 2024	
Il Direttore di Segreteria	
Dr. Laurino Macerola	
F.to digitalmente	